

**COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI
PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO**

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

N. 74 DEL 31/10/2012

OGGETTO: Rideterminazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale (IMU) per l'anno 2012.

L'anno duemiladodici il giorno trentuno del mese di ottobre alle ore 15,30 e segg. nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune a seguito di seduta ordinaria sono presenti i Sigg.:

NOMINATIVI	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
Mandalà Matteo	Presidente	X	
Capaci Francesca	Consigliere	X	
Cuccia Giancarlo	Consigliere	X	
Bovì Giovanni	Consigliere	X	
Riela Manuela	Consigliere	X	
Sciffò Giorgio	Consigliere	X	
Scalia Vittorio	Consigliere	X	
Pillitteri Pasquale	Consigliere		X
Ferrara Enza	Consigliere	X	
Petrotta Giuseppina	Consigliere		X
Camarda Antonella	Consigliere	X	
Petta Alberto	Consigliere	X	
Matranga Tommaso	Consigliere		X
Schirò Annafranca	Consigliere		X
Scalia Giuseppina	Consigliere	X	

Presenti: 11

Assenti: 04

Fra gli assenti risultano giustificati ai sensi dell'art. 173 O.R.EE.LL.

i Signori: _____

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Dott. Matteo Mandalà

Assiste il Segretario Comunale a scavalco Dott. Francesco Restivo

La seduta è pubblica



COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI

BASHKIA E HORES SE ARBERESHEVET

Provincia di Palermo

Rreth i Palermës

DIREZIONE PIANIFICAZIONE FINANZIARIA TRIBUTI E PERSONALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

Oggetto: Rideterminazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" per l'anno 2012.

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 ;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO il D.M. del 2/8/2012 che differisce il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 al 31 ottobre 2012;

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*.

CONSIDERATO che a decorrere **dall'anno d'imposta 2012**, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

PRESO ATTO che a decorrere **dall'anno di imposta 2013**, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno

VISTO il D.Lgs14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8 - Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato :

- 1) **ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO**
aumento o diminuzione **sino a 0,3 punti percentuali.**
- 2) **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO**
aumento o diminuzione **sino a 0,2 punti percentuali.**

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si

protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è **adibita ad abitazione principale** da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO, inoltre, che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00 da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00;

VISTO l'art. 10 (UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE) del Regolamento IMU con il quale è stato stabilito che :

- comma 5. Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 200,00 le unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504, e precisamente :
 - *le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;*
 - *gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.*
- comma 6. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e pertanto :
 - *al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, precisando che, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione*
- comma 7. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e precisamente :
 - *l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà' o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.*

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale

spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

VISTA la deliberazione consiliare n. 66 del 29/09/2012 con la quale è stata determinata l'aliquota base IMU per l'anno 2012 pari allo 0,89%;

VISTO che è intendimento dell'Amministrazione comunale aumentare ulteriormente l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale fino ad arrivare allo 0,99% in modo da garantire un gettito stimato, su tali immobili, di € 963.000,00, al fine di ridurre lo sfioramento e raggiungere gli obiettivi del patto di stabilità interno 2012 e adottare interventi correnti per la salvaguardia degli equilibri di bilancio;


propone di DELIBERARE


- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2) di **determinare le seguenti aliquote** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2012** :
 - **aliquota di base** stabilita dallo Stato 0,76%
- **ALIQUOTA DI BASE comprensiva dell'aumento: 0,99 per cento**
 - **aliquota abitazione principale stabilita dallo Stato 0,4%**
- **ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4% (invariata)**
- 3) di dare atto che l'aliquota di base pari a 0,99 % assorbe quella deliberata dal Consiglio comunale con il provvedimento citato n. 66/2012.
- 4) di confermare le determinazioni approvate con la deliberazione n.66/2012 e specificatamente **le seguenti detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria **anno 2012**:
 - a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
 - b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età

non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base.

- 5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal **1 gennaio 2012**.
- 6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 65 del 29/06/2012.
- 7) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
- 8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Il Proponente
IL RAGIONIERE CAPO
(Giuseppa Matranga)





OGGETTO: Rideterminazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" per l'anno 2012.

**PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
(Art. 1 Lett.1) L.R. 48/91 come sostituito dall'art. 12 L.R. 30/2000)**

Ai sensi dell'art.49 del D. Lgs 257/2000 recepito dall'art.1 della L.R. 11.12.1991 n.48, come sostituito dall'art. 12 L.R. 30/2000 si attesta che nella formazione del presente schema di provvedimento è stata seguita la procedura prescritta, nel rispetto della normativa di legge e regolarmente vigente in materia.

Piana degli Albanesi, li 23/10/2012

**IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
(Giuseppa Matranga)**

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(Art. 1 Lett.1) L.R. 48/91 come sostituito dall'art. 12 L.R. 30/2000)**

Ai sensi dell'art.49 del d. Lgs. 257/20000, recepito dall'art.1 della L.R. 11.12.1991 n.48, come sostituito dall'art. 12 L.R. 30/2000 si esprime parere favorevole ai fini della regolarità contabile del presente provvedimento.

Piana degli Albanesi, li 23/10/2012

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Giuseppa Matranga)**

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ' DEL SEGRETARIO COMUNALE

Ai sensi dell' art. 46 del vigente Statuto Comunale, il Segretario Comunale attesta che la proposta di deliberazione è conforme alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

Piana degli Albanesi, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

SEDUTA DEL 29/10/2012 ore 15,30.

OGGETTO: Istituzione dell'addizionale comunale IRPEF anno 2012. Approvazione Regolamento.

Chiesta ed ottenuta la parola il Sindaco manifesta apprezzamento per le parole del Presidente del Consiglio con cui si condivide l'impegno straordinario per tentare di salvare questo Ente. Accoglie la richiesta di collaborazione da parte dell'opposizione in quanto è un dato politico importante assumere decisioni anche difficili all'unanimità. Se, invece, si utilizza un clima da campagna elettorale tutto ciò non giova all'Ente.

Si affronterà presto la questione del Bilancio. In Commissione consiliare Bilancio ci si è confrontati su questi punti. Il Sindaco è tenuto a comunicare alla cittadinanza come vanno le cose, in quanto la cittadinanza deve essere al corrente delle decisioni più delicate. L'oggetto ultimo della seduta odierna è l'istituzione dell'addizionale IRPEF per l'anno in corso. Si è cercato di modularla secondo un'idea di giustizia. Nella proposta articolata si è pensato di esentare i redditi fino a diecimila euro e di differenziare a seconda che si guadagni fino a un certo tetto di reddito o redditi superiori. Piana è uno dei pochissimi Comuni che ancora non ha introdotto l'addizionale IRPEF. La situazione del Comune di Piana è la gravità della situazione non è dovuta solo alle decisioni prese dai governi nazionali e regionali ma dai debiti fuori bilancio che saranno affrontati a uno a uno. Se non ci fosse stato questo elemento non ci ritroveremmo in questa situazione di difficoltà. Si attendono anche proposte nuove per risolvere la situazione al più presto. C'è la massima apertura da parte di questa Amministrazione Comunale.

Il consigliere Camarda evidenzia che il Sindaco conferma di essere una persona politicamente affermata. Ritiene che non può esserci collaborazione se manca il coinvolgimento dell'opposizione nella formazione delle scelte politiche. A da ridire sul fatto che il Sindaco con disinvoltura e in modo superficiale ha parlato di dissesto con la cittadinanza prima ancora di averne parlato con i consiglieri. E' sicura che il Sindaco farà di tutto per evitare il dissesto. L'Amministrazione comunale non dovrebbe essere impegnata sui debiti ma sui progetti di investimento. Rileva una mancanza di idee chiede, infine, se all'aumento corrisponderà un pareggio di bilancio oppure se questo dato non è sicuro.

Il consigliere V. Scalia rileva che i dati sono disponibili. Fa presente che l'avanzo non può essere utilizzato se l'Ente ha utilizzato i fondi vincolati. Continuamente arrivano debiti in Comune e non si riesce a sapere se il bilancio potrà essere bilanciato. Invita l'opposizione a partecipare alle decisioni dell'Ente, anche le più difficili.

Il Responsabile della Direzione Pianificazione Finanziaria illustra le ragioni tecniche che impediscono l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione che non si è esattamente quantificato, ma che in ogni caso non si può applicare nell'esercizio finanziario 2012 in quanto non è immediatamente disponibile per l'incertezza di residui attivi risalenti anche agli anni precedenti. Oggi c'è carenza di liquidità. Applicando l'avanzo tale situazione sarebbe approvata. Riferisce dell'uso dei fondi a destinazione vincolata e delle norme del D.L. 174/2012. L'entità dei fondi vincolati sembra ben maggiore rispetto a quanto risulta dai conti. Il problema è strutturale, le entrate non sono sufficienti per finanziare le spese di funzionamento dell'Ente e vi è una mancanza di equilibri di bilancio. Occorre aumentare le entrate che consentano di equilibrare il bilancio e rispettare il patto di stabilità e per potere quadrare il bilancio di quest'anno e dell'esercizio finanziario successivo è necessario che i tributi locali vadano aumentati. Il gettito dell'addizionale IRPEF produrrà un gettito di € 280.000,00.

Il consigliere Petta: se si continua con la drammatizzazione della gestione passata si interrompe il dialogo. All'introduzione dell'addizionale Irpef non si è mai ricorso in passato; è la prima volta e il fatto è ancora più grave. L'applicazione delle norme citate dal ragioniere non è stata esaustiva. Occorre servirsi di norme per chiudere il bilancio senza ulteriori prelievi sui cittadini. Ci sono possibili soluzioni alternative che non si sono tentate. Contesta di dover dare soldi in più all'Assessorato. Occorre ridurre le spese. E' certo che ci sarà un avanzo disponibile da utilizzare. La collaborazione ci sarebbe anche, ma una volta definito un metodo condiviso.

Il consigliere Capaci rileva che lo spirito di collaborazione è accettato e che sarà accolta qualsiasi proposta alternativa all'aumento delle tasse. Trovarsi all'ultimo giorno per l'approvazione delle tariffe è stato per evitare l'aumento delle tasse. Ridurre il costo dei servizi ATO falserebbe i conti. Occorre coprire tutti i servizi nell'anno di competenza e non rinviare ad esercizi passati.

Il consigliere V. Scalia rileva che il Sindaco in piazza ha proposto alla gente di visionare le carte, i debiti, etc

Il consigliere Camarda osserva che c'è una maggioranza che si contrappone all'opposizione. La scena che si delinea è di una opposizione nella precedente Amministrazione che non ha mai amministrato e oggi si trova in grandi difficoltà.

Il consigliere Bovì ricorda la proposta del Sindaco, quando era consigliere di opposizione, di ridurre l'ICI sulla seconda casa.

Il vice Sindaco precisa alcuni aspetti relativi alla decisione passata di proposta di riduzione dell'ICI sulla seconda casa

Il Presidente riflette sulle norme, sul loro valore e sulla sua incidenza sulla comunità civile e sui limiti all'utilizzo dell'avanzo. Oggi c'è una forte responsabilità dell'Amministrazione comunale di rimettere in sesto le finanze comunali. Occorre un impegno da parte di tutti, ognuno con le proprie differenze e posizioni. Invita a presentare soluzioni concrete per risollevarci dal fondo. Si attende proposte anche dall'opposizione e non solo lamentele.

Si procede alle dichiarazioni di voto.

Il consigliere G. Scalia in qualità di capogruppo di opposizione preannuncia voto contrario alla superiore proposta di deliberazione

Il consigliere M. Riela in qualità capogruppo di maggioranza preannuncia voto favorevole, evidenziando che l'intervento del ragioniere capo ha consentito di fare chiarezza sulla proposta e se ci sono soluzioni alternative alla presente manovra occorre metterle in campo.

Poiché nessuno dei consiglieri chiede di intervenire il Presidente procede ponendo ai voti la superiore proposta di deliberazione.

La votazione, eseguita in forma palese, per alzata di mano dà il seguente esito:

Presenti:	11
Favorevoli:	08
Contrari:	03 (A. Petta, G. Scalia, A. Camarda)

Pertanto:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Visto l'esito della votazione sopra riportata;

Visto il vigente regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale

Visto il vigente O. A. EE.LL.

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta di deliberazione che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente propone di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva con successiva votazione la quale dà il seguente esito:

Presenti: 11

Favorevoli: 08

Contrari: 03 (A Petta, G. Scalia, A. Camarda)

Il Consiglio Comunale delibera di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

Alle ore 19,12, il Presidente dichiara chiusa la seduta.



Deliberazione n. 7/2012

Letto e sottoscritto

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Francesco Restivo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio

CERTIFICA

che copia della deliberazione, ai sensi dell' art. 11 della L.R. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni è stata pubblicata per 15 giorni mediante affissione all'Albo Pretorio On Line ile che.....è stata prodotta a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Francesco Restivo

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12.

- Comma 1 (trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione)
- Comma 2 (immediatamente esecutiva)

della L.R. n. 44 del 03.12.1991 e successive modifiche ed integrazioni.

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. F. RESTIVO